Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 29/03/2021

FATTO

1. L'odierno ricorrente afferma di essere cointestatario di n. 5 BFP, uno della serie Q, sottoscritto il 28.07.1989, e quattro della serie Q/P, sottoscritti (uno) in data 07.07.1989 e (tre) in data 01.08.1989. Sostiene di averne richiesto il rimborso in data 23.05.2020 e di aver ricevuto la stima del BFP della serie Q per un valore di euro 1.410,20, inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati sul retro del titolo, e la stima dei BFP della serie Q/P per un valore di euro 564,04 ciascuno, anch'esso inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati sul retro di ciascun titolo. Parte ricorrente ritiene di avere diritto alla maggiore somma di a euro 2.608.39 (al lordo delle ritenute), per il buono della serie Q, e di euro 1.165.59 (al lordo delle ritenute), per ciascuno dei n. 4 BFP della serie Q/P. Domanda per l'effetto la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme ritenute dovute.
2. L'intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti di titoli emessi anteriormente all'1.01.2009, e l'incompetenza per materia dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI t.u.b.
Nel merito, parte resistente osserva che, con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, la serie di emissione è la "Q", istituita con apposito decreto ministeriale del 13.06.1986. Rileva che i buoni sono stati sottoscritti su moduli cartacei appartenenti alla precedente serie "P", sui quali è stato correttamente apposto un timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti fino al 20° anno, applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente. Aggiunge che i saggi di interesse sono stati stabiliti dal Ministero del Tesoro con il suddetto d.m. e che

essi sono stati liquidati al ricorrente secondo tale decreto. Infine, osserva che, ai sensi del combinato disposto di cui al d.lg. 19.09.1986, n. 556 (convertito nella l. 17.11.1986, n. 759) e al d.m. del Tesoro del 23 giugno 1997, gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 21.09.1986 al 31.12.1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, mentre gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.
Parte resistente chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero respinto nel merito.
3. In sede di repliche, parte ricorrente contesta preliminarmente le eccezioni di incompetenza sollevate dall'intermediario. In particolare, osserva che l'ABF, secondo il suo consolidato orientamento, ha confermato che l'elemento rilevante per stabilire se un ricorso sia ammissibile o meno è il momento in cui l'intermediario pone in essere il comportamento ritenuto illegittimo, essendo quindi sufficiente che il comportamento contestato sia successivo al 1° gennaio 2009, limite della competenza temporale dell'Arbitro. Nel merito, evidenziando il proprio legittimo affidamento, insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

1. La presente controversia verte sull'individuazione del criterio di calcolo e, quindi, dei tassi di computo del rendimento di quattro Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q/P", emessi (uno) in data 07.07.1989 e (tre) in data 01.08.1989, e un BFP della serie Q, sottoscritto il 28.07.1989. In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dei rendimenti originariamente stampigliati sul retro dei titoli.
In via preliminare, il Collegio è chiamato ad affrontare le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate da parte resistente.
La prima di esse muove dal rilievo che il ricorso sarebbe relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF, avendo ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali emessi prima del 2009.
Come noto, ai sensi della sez. I, par. 4, delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* emanate dalla Banca d'Italia (nella versione vigente *ratione temporis*), "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009".
Tuttavia, è orientamento consolidato dell'Arbitro quello secondo cui, nell'ipotesi di controversia riguardante un rapporto negoziale sorto anteriormente all'1.01.2009, ma ancora produttivo di effetti dopo tale data, sussiste la competenza dell'ABF quando la domanda di parte ricorrente verte su contestazioni attinenti gli effetti del negozio giuridico verificatisi dopo tale data (v., da ultimo, Collegio di Roma, decisione n. 11045/2020; cfr. pure Collegio di coordinamento, decisione n. 72/2014). Pertanto, qualora la controversia – come nel caso di specie – riguardi la modalità di calcolo dei rendimenti di BFP all'atto della richiesta di rimborso dei titoli e ferma la validità degli stessi, è rispetto a tale momento – e non alla data di emissione dei buoni – che si deve determinare la competenza temporale dell'ABF.
2. Va respinta anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, basata sull'assunto che non rientrerebbero nella competenza dell'ABF *ratione materiae* le controversie riguardanti i Buoni Fruttiferi Postali. Questi ultimi, in quanto prodotti finanziari, sarebbero in particolare sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. Invero, si tratta di un'eccezione, che i Collegi territoriali di questo Arbitro, in tempi meno recenti, hanno già avuto modo di trattare, rigettandola e osservando che la materia della raccolta del risparmio

postale, *sub specie* di emissione e collocamento di Buoni Fruttiferi Postali, rientra a pieno titolo nella cognizione dell'Arbitro (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3226/2014 e Collegio di Milano, decisione n. 1846/2011). Questa è in particolare la conclusione cui è giunto il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5674/2013.

Stando alla richiamata sez. I, par. 4, delle *Disposizioni* sul funzionamento dell'ABF, alla cognizione dell'Arbitro "possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Se ne ricava che una controversia attinente a una fattispecie non assoggettata alla c.d. *disciplina della trasparenza bancaria* è da considerarsi estranea all'ambito di applicazione oggettivo della procedura stragiudiziale svolta dinanzi all'ABF.

Orbene, a sostegno dell'applicazione della disciplina della trasparenza bancaria alla fattispecie *de quo*, vale la pena richiamare l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, in materia di servizi di bancoposta, ai sensi del quale "il risparmio postale è disciplinato (…) dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili". A ulteriore conferma dell'applicabilità della suddetta disciplina, appare significativo, da un lato, che la Corte di Cassazione a SS.UU. (con sentenza n. 13979/2007) ha espressamente rilevato che i BFP, "per struttura e funzione, sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato delle imprese bancarie (cfr. Corte Cost. n. 463 del 1997)"; dall'altro lato, che la Corte Costituzionale (con sentenza n. 26/2020) ha recentemente rigettato la questione di legittimità dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 (in tema di variazione dei rendimenti dei BFP), sollevata con riferimento, fra gli altri parametri normativi, agli artt. 117 e 118 t.u.b., riconoscendo implicitamente la pertinenza delle norme sulla trasparenza bancaria alla materia trattata.

Infine, va detto che la diversa ricostruzione proposta dall'intermediario resistente, volta ad assimilare i Buoni Fruttiferi Postali ai prodotti finanziari, non appare convincente vuoi per ragioni di stretto diritto positivo vuoi per ragioni di carattere dogmatico. Sul piano del diritto positivo, può osservarsi che l'art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. esclude dalla categoria dei prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, ai quali invero vanno assimilati i Buoni Fruttiferi Postali (e v. l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 284/1999). D'altra parte, l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 prevede l'applicabilità al risparmio postale di una serie circoscritta di norme del t.u.f. e solo previo superamento del vaglio di compatibilità. Sul piano dogmatico, infine, va ricordato che, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. sono prodotti finanziari, oltre agli strumenti finanziari, le altre forme di investimento di natura finanziaria. Al riguardo, è condivisa dalla Consob, dalla giurisprudenza e dalla dottrina la lettura che ritiene insito nel concetto di "investimento di natura finanziaria" l'elemento dell'assunzione da parte dell'"investitore" di un rischio legato all'impiego di un capitale e alla possibile perdita dello stesso (cfr. Consob, comunicazione n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013; Cassazione civile, sentenza n. 2736/2013). Ed invero, il Buono Fruttifero Postale sembrerebbe difettare di tale elemento e, dunque, della finalità di investimento finanziario, risultando non assimilabile, in senso tecnico, a un prodotto finanziario.

L'eccezione in parola non merita dunque di essere accolta.

3. Nel merito, con riferimento ai quattro BFP della serie Q/P, sottoscritti nel 1989, la questione sollevata dal ricorrente si pone in considerazione della parziale divergenza tra quanto previsto sui titoli e quanto disposto dal d.m. 13 giugno 1986, emanato al fine di regolare, tra l'altro, il rendimento dei BFP della serie "Q", emessi a partire dal giugno 1986. In particolare, il ricorrente ritiene che il rendimento dei buoni vada calcolato applicando non i criteri di rendimento previsti dal richiamato decreto ministeriale (propri della serie "Q"),

bensì quelli stampati sui moduli cartacei utilizzati al momento dell'emissione (relativi alla serie "P").

4. Al riguardo, va rilevato che, in relazione ai titoli emessi dopo il d.m. 13 giugno 1986, intervenuto a modificare i criteri di rendimento dei Buoni Fruttiferi Postali, è orientamento costante di questo Arbitro quello secondo cui va data rilevanza a quanto previsto dal titolo, con la conseguenza che le condizioni emergenti dalla scritturazione sullo stesso debbano prevalere quando il titolo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione del provvedimento ministeriale modificativo dei tassi (cfr. Collegio di Roma, decisioni n. 15200/2018 e n. 8814/2017).

Va anche detto che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti – come avvenuto nel caso in esame – non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, purché il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto ministeriale, che recita: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

5. Con riferimento ai buoni oggetto del presente ricorso, può rilevarsi che sulla facciata anteriore degli stessi risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura "serie Q/P". Sul retro dei titoli risulta stampigliata – sopra la precedente griglia di rendimento – la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dall'intermediario resistente e previsti per i Buoni Fruttiferi Postali appartenenti alla serie "Q/P" di nuova emissione. La stampigliatura, contenente i nuovi tassi della serie "Q/P", nulla prevede tuttavia in relazione al periodo successivo al ventesimo anno.

6. Per i Buoni Fruttiferi Postali emessi successivamente al d.m. 13 giugno 1986, l'orientamento di questo Arbitro (e di questo Collegio) – inaugurato dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 5676 dell'8.11.2013 – è volto a ritenere legittimo l'affidamento riposto dal cliente in merito all'applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo. In particolare, il vincolo contrattuale tra l'emittente e il sottoscrittore dei titoli si perfeziona in relazione al testo dei buoni fruttiferi risultante al momento della sottoscrizione e le condizioni relative al pagamento degli interessi, che l'amministrazione postale è tenuta a osservare, non possono che essere quelle rese note al sottoscrittore mediante il predetto testo. Si ritiene pertanto che, qualora il buono fruttifero sia stato emesso successivamente all'emanazione del decreto ministeriale modificativo dei tassi, il sottoscrittore abbia potuto legittimamente fare affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale legittimo affidamento meriti di essere tutelato, facendo applicazione delle condizioni riportate sul titolo stesso. L'intermediario che non ha provveduto a modificare le risultanze scritturali del titolo, sulla base del più volte richiamato decreto ministeriale, anche in relazione al periodo intercorrente fra il ventunesimo e il trentesimo anno va considerato negligente, con la conseguenza che, per tale periodo, il rimborso dovrà avvenire secondo i tassi originari riportati sul titolo (in tal senso, tra le più recenti, Collegio di Roma, decisioni n. 15200/2018, n. 19053/2018 e n. 2382/2018; Collegio di Torino, decisione n. 3226/2018 e n. 14480/2017). Sulla stessa linea si è, del resto, espressa la Corte di Cassazione, sez. un., nella sentenza n. 13979/2007, affermando che: "La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può […] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni".

Da ultimo, l'orientamento in questione ha trovato conferma nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6142 del 3.04.2020, che l'ha ritenuto non scalfito "*dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 11.2.2019, n. 3963) (…). Questa, difatti, ha sì ribadito il principio, già recato dall'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 ("Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con Decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie") per cui il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali; ma ciò, appunto, in quanto, e solo in quanto, si tratti di provvedimenti successivi alla sottoscrizione*".

7. Alla luce di quanto rilevato e tenuto conto che agli atti non v'è evidenza dell'intervenuto rimborso dei buoni, il Collegio accoglie il ricorso con riguardo ai BFP della serie "Q/P", riconoscendo al ricorrente il diritto ad ottenere la liquidazione degli interessi, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno, secondo le condizioni riportate sul retro dei titoli.

8. Con riguardo al BFP della serie "Q", emesso in data 28.07.1989, parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo il rendimento risultante dalle condizioni riportate sul retro del buono. Di converso, l'intermediario resistente sostiene di aver correttamente calcolato il valore di rimborso, applicando i tassi previsti dal d.m. 13 giugno 1986.

L'emissione del buono *de quo* risale al periodo in cui risultava in collocamento la serie "Q". Sulla faccia anteriore del titolo risulta apposta l'indicazione della serie "Q" e del numero progressivo, mentre sul retro risulta stampigliata una tabella con i rendimenti fino al 20° anno. Con riferimento al periodo successivo al 20° anno, invece, i rendimenti sono espressi in termini assoluti, nella misura di "un interesse semplice al tasso massimo raggiunto".

Come rilevato da parte resistente, la differenza fra gli importi determinati dall'intermediario e quelli calcolati dal ricorrente scaturisce dalla differente applicazione della ritenuta sugli interessi.

9. Sul punto, va rilevato innanzitutto che l'art. 1 d.lg. 19.09.1986, n. 556, convertito nella legge 17.11.1986 n. 759, ha assoggettato a ritenuta fiscale gli interessi dei buoni postali emessi a partire dal 21 settembre 1986 e che, successivamente, l'art. 2 d.lgs. 01.04.1996, n. 239 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 1997, in luogo della ritenuta, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Va poi richiamato l'art. 7 d.m. Tesoro 23 giugno 1997, n. 145, secondo cui, "per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". Lo stesso principio ha trovato conferma nella risoluzione del 9/05/2000 n. 58 del Ministero delle Finanze, in base alla quale "la capitalizzazione avviene al netto della ritenuta per i buoni emessi fino al 30 giugno 1997, mentre avviene al lordo per quelli emessi successivamente a tale data". Ne consegue, come già rilevato da questo Collegio (decisione n. 19534/2018), che "*l'introduzione dell'art. 7, comma 3, del d.m. 23 giugno 1997 […] ha comportato che, invariati i tassi di rendimento indicati dalla normativa, l'ammontare del montante progressivo riportato a tergo del buono sottoscritto dal ricorrente fosse non più corrispondente al rendimento effettivo, in quanto, per effetto dell'applicazione delle ritenute, sono stati capitalizzati interessi via via minori. Ciò ha determinato che anche il rendimento, ormai fisso nel tempo, a partire dal ventunesimo anno, non fosse più quello indicato sul retro del buono, ma risultasse determinato in un ammontare inferiore*".

10. Su questo specifico profilo, va segnalato che il Collegio di coordinamento, con la recente pronuncia n. 6142 del 3/04/2020, è giunto alla seguente conclusione: "*può essere senz'altro*

accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente. Pertanto (…), la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono non merita di essere accolta". La conclusione raggiunta dal Collegio di coordinamento poggia sulla premessa del riconoscimento all'ABF della competenza ad accertare "*il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti. Condizioni che, per le ragioni già ampiamente illustrate, restano suscettibili di essere integrate ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18), tra cui possono ben collocarsi anche disposizioni relative profili fiscali, essendo, in siffatta prospettiva, irrilevante se le stesse abbiano determinato una variazione dei tassi in senso tecnico, conformemente a quanto indicato nell'art. 173 del Codice Postale*". Su queste basi il Collegio di coordinamento perviene ad affermare il seguente principio di diritto: "*L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto*".

11. Si è dunque di fronte a un'applicazione del *ius variandi* – attribuito all'intermediario sulla base dell'art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale) – che scaturisce dall'emanazione di disposizioni di carattere fiscale. Per effetto della variazione delle condizioni contrattuali che ne discende, il criterio indicato sul *retro* del titolo, anche quando esso indichi in termini assoluti i rendimenti dal 21° al 30° anno, è destinato a venir meno e l'affidamento del sottoscrittore su tali rendimenti non è meritevole di essere tutelato (come riconosciuto, più in generale, da Cass., sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, in relazione a variazioni, anche peggiorative, dei rendimenti previsti dai titoli sottoscritti, per effetto di decreti ministeriali successivamente emanati).

Alla luce di quanto rilevato, la pretesa del ricorrente con riferimento al BFP della serie Q risulta dunque infondata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA